

## **INFORMATIVA SULLA MIGRAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO ALLA SEPA (SINGLE EURO PAYMENT AREA), NOTA COME SEPA END DATE**

Con la presente si comunicano gli aspetti fondamentali e i principali dettagli operativi della migrazione alla **SEPA** dei servizi di **bonifico** e di **addebito diretto**, da effettuarsi **entro il 1° febbraio 2014**, in linea con quanto disposto dal Regolamento UE n. 260/2012 e dal Provvedimento di Banca d'Italia recante istruzioni applicative allo stesso Regolamento.

Al fine di avviare il percorso formativo interno nei confronti delle risorse di Agenzia e, più in generale, di tutte le risorse coinvolte a vario titolo nei processi afferenti i servizi di pagamento, si allega alla presente circolare un **documento illustrativo** che descrive gli aspetti tecnico-operativi della migrazione dei servizi di addebito diretto domestico (cd. RID) al nuovo servizio SEPA Direct Debit (cd. SDD) e dei servizi di bonifico domestico (BON) al nuovo servizio SEPA Credit Trasfer (cd. SCT).

### **1. Premessa**

Il Regolamento UE n.260/2012 (di seguito "il Regolamento SEPA End Date" o "il Regolamento") e il collegato Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative, dispongono che gli attuali **servizi nazionali di bonifico** e di **addebito diretto** non potranno più essere utilizzati dopo il **1° febbraio 2014** e dovranno essere sostituiti con gli analoghi servizi creati nell'ambito dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (*Single Euro Payments Area – SEPA*).

I sopra citati servizi sostitutivi, attivi già da anni negli Stati dell'area SEPA (composta dai 27 Stati Membri dell'Unione Europea più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco<sup>1</sup>) sono:

- SEPA Credit Trasfer (SCT), evoluzione del servizio di bonifico domestico;
- SEPA Direct Debit (SDD), evoluzione del servizio di addebito diretto domestico.

Tali servizi di pagamento hanno requisiti tecnici e commerciali comuni per tutti gli Stati dell'area SEPA e, oltre ad essere utilizzati per tutte le operazioni domestiche di bonifico e di addebito diretto denominate in Euro, possono essere utilizzati per effettuare bonifici e addebiti diretti transfrontalieri denominati in Euro, a patto che entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti operino all'interno dell'area SEPA<sup>2</sup>.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, le forme di pagamento che **dovranno essere dismesse** entro il 1° febbraio 2014 sono:

- **Bonifico domestico** (cosiddetto BON): ovvero, tutti i bonifici domestici, sia in ingresso che in uscita attualmente gestiti con il servizio BON, dovranno essere gestiti come SCT;
- **RID Ordinario** (utilizzato, ad esempio, per le domiciliazioni delle utenze, per il pagamento delle rate di prestiti personali, carte di credito, mutui): tutti gli addebiti diretti sia in accredito che in addebito attualmente gestiti con il servizio RID Ordinario, dovranno essere gestiti come SDD;

<sup>1</sup> Dal 1° Luglio 2013 l'area SEPA sarà estesa anche alla Croazia, in qualità di Stato Membro UE non appartenente all'area Euro.

<sup>2</sup> Per gli Stati aderenti a SEPA che non adottano l'Euro quale moneta nazionale, tali regole si applicano solo se il bonifico o l'addebito diretto sia espresso in Euro.

- **RID Veloce** (utilizzato per il pagamento di servizi commerciali riservati ai NON Consumatori): tutti gli addebiti diretti sia in accredito che in addebito attualmente gestiti con il servizio RID Veloce, dovranno essere gestiti come SDD.

**Sono soggetti a un rinvio di due anni** (se ne prevede, quindi la dismissione entro il 1° febbraio 2016) due prodotti considerati “di nicchia”:

- RID Finanziari (utilizzati principalmente per prodotti di gestione del risparmio);
- RID a Importo Fisso.

**Non sono soggetti a dismissione entro il 1° febbraio 2014**, in quanto fuori dal perimetro del Regolamento, i seguenti servizi di pagamento:

- Bonifici di Importo Rilevante (BIR), utilizzati per gestire operazioni domestiche di importo elevato o per gestire operazioni che richiedono tempistiche di esecuzioni particolarmente stringenti (c.d. “Bonifici Urgenti”)<sup>3</sup>;
- Bonifici Esteri in Euro (BOE) per pagamenti in Euro diretti verso/provenienti da Stati aderenti al sistema di regolamento TARGET 2, utilizzati per gestire operazioni domestiche di importo elevato o per gestire operazioni che richiedono tempistiche di esecuzioni particolarmente stringenti (c.d. “Bonifici Urgenti”);
- Ricevute Bancarie (Ri.Ba);
- Pagamenti Mediante Avviso (MAV/RAV);
- Bollettini Bancari (noti anche come Bollettini “Freccia”);
- Bollettini Postali;
- Transazioni eseguite tramite **carte di pagamento** (prelievi ATM e pagamenti effettuati tramite POS);
- Transazioni eseguite tramite qualsiasi **strumento di telecomunicazione**, digitale o informatico, nel caso in cui le transazioni non risultino in bonifici o in addebiti diretti tra conti identificati dall’IBAN (es: sistema di pagamento *Paypal*<sup>®</sup>);
- **Rimesse** di denaro come definite dalla *Payment Service Directive* (es: *Western Union Money Transfer*<sup>®</sup>);
- Pagamenti tra Banche eseguiti per proprio conto.

L’industria bancaria Italiana – avvalendosi della facoltà concessa alle comunità bancarie paneuropee e nazionali di fornire servizi opzionali aggiuntivi a integrazione degli Schemi SEPA (*Additional Optional Services - AOS*) e finalizzati a soddisfare specifiche esigenze del mercato e della clientela – ha ritenuto essenziale alla migrazione alla SEPA l’attivazione di un AOS specifico denominato **SEDA** (*SEPA-Compliant Electronic Database Alignment*) che, in estrema sintesi, sostituirà l’attuale servizio di **Allineamento Elettronico Archivi** utilizzato per i RID Ordinari e Veloci. L’offerta del servizio opzionale in argomento da parte delle banche italiane rappresenta per le imprese che si avvalgono del servizio nazionale di addebito diretto un presupposto imprescindibile per la migrazione agli schemi SDD. Va rammentato a riguardo che la Banca d’Italia, nel già citato Provvedimento attuativo, chiarisce all’art. 8 che *“I PSP, definiscono e rendono disponibili servizi opzionali aggiuntivi in grado di garantire che i livelli di servizio dei bonifici e degli addebiti diretti previsti dal Regolamento 260/2012 siano almeno pari a quello dei corrispondenti servizi nazionali”*. L’adesione a SEDA

<sup>3</sup> In realtà l’SCT non ha limiti di importo di sistema, quindi per bonifici superiori a 500.000 Euro la Banca del pagatore può decidere di effettuare un SCT o eventualmente effettuare un BIR sulla base di esigenze operative interne di gestione di operazioni di elevato importo in uscita. Viceversa, In caso di bonifici in ingresso, potranno essere ricevuti SCT di importo superiore a 500.000 Euro, proprio sulla base della discrezionalità in capo alla Banca del Pagatore.

realizza tale obiettivo poiché innesta le funzionalità della procedura di Allineamento Elettronico Archivi attualmente integrata nel RID sul SEPA *Direct Debit*.

## 2. Aspetti tecnici e operativi legati ai nuovi servizi di pagamento SEPA

Al fine di fornire i dettagli tecnici e operativi afferenti alla nuova operatività sui servizi di pagamento, è stata predisposta una “**Guida Pratica alla SEPA End Date**”: nel rimandare a tale documento la trattazione di dettaglio sull’argomento, si evidenziano di seguito gli aspetti salienti della SEPA End Date che si ritiene opportuno rendere noti a tutto il personale della Banca coinvolto nei processi operativi di gestione dei servizi di pagamento.

### 2.1 Principali impatti sulla clientela

Il Provvedimento attuativo della Banca d’Italia del Regolamento UE 260/2012 obbliga le Banche Italiane a comunicare entro il **1° maggio 2013** eventuali modifiche contrattuali connesse agli SCT e agli SDD. A tal fine, nell’ambito delle attività progettuali, è stato predisposto uno schema di Lettera di comunicazione alla clientela avente oggetto “*proposta di modifica unilaterale delle condizioni previste nel contratto di conto corrente*”.

Tale lettera è stata messa a disposizione dei Centri Consortili Informatici perché potesse essere:

- allegata all’estratto conto al 31 marzo 2013 per i conti correnti a liquidazione trimestrale;
- inviata, con comunicazione ad hoc, agli intestatari dei restanti conti correnti e, ove commercializzati, ai conti di pagamento che prevedono il pagamento o l’incasso di bonifici e addebiti diretti.

Le principali modifiche contrattuali ivi proposte sono le seguenti:

- inserire la locuzione SCT (o, per semplicità, “bonifico SEPA”) in tutti i punti del contratto in cui si parla di bonifico nazionale;
- inserire la locuzione SDD (o, per semplicità, “addebito diretto SEPA”), in tutti i punti del contratto in cui si parla di RID;
- applicare le commissioni attualmente in essere per i servizi domestici ai corrispondenti servizi SEPA, comprese deroghe, gratuità, eccezioni;
- consentire al cliente pagatore di comunicare, a partire dal 1° febbraio 2014, entro quali limiti vuole che il servizio SDD sia gestito dalla banca (es. per limite di importo, per azienda creditrice);
- inserire alcune clausole differenziate per l’SDD dedicato a tutta la clientela (SDD Core) e per l’SDD dedicato esclusivamente ai pagatori classificati come non consumatori (SDD B2B<sup>4</sup>);
- vincolare il cliente pagatore non consumatore a una comunicazione esplicita alla banca ogni qual volta sottoscrive presso un’azienda creditrice un nuovo mandato di addebito diretto SDD B2B, pena lo storno da parte della banca delle relative richieste di addebito;
- vincolare il cliente pagatore non consumatore a una comunicazione esplicita alla banca ogni qual volta apporta modifiche ad un mandato B2B in essere depositato presso l’azienda creditrice, sollevando la banca da responsabilità in caso di errori dovuti a informazioni errate fornite dall’azienda stessa alla propria banca assuntrice.

Nella stessa lettera, inoltre, è stato comunicato alla clientela che:

---

<sup>4</sup> B2B = Business to Business

- sarà garantita la continuità delle deleghe RID attualmente in essere sui conti: il nuovo addebito diretto SDD infatti sostituirà tecnicamente l'addebito RID, senza che vi sia bisogno di interventi da parte del cliente;
- le aziende creditrici sono obbligate, prima di passare ai nuovi servizi SDD, a comunicare al cliente le nuove modalità di pagamento.

Ulteriori impatti sulla clientela interessano principalmente le aziende che trasmettono alla banca ordini di bonifico o di incasso attraverso canali a distanza. In particolare, gli ordini multipli per operazioni di bonifico e di richiesta di incasso con addebito diretto che sono "generalmente trasmessi in forma aggregata" richiedono il rispetto di due obblighi nella tratta Cliente–Banca e Banca–Cliente:

- utilizzo del nuovo set informativo per la gestione delle transazioni in ingresso e in uscita (es: inserimento obbligatorio dell'IBAN nelle richieste di incasso per addebito diretto);
- adozione dello standard ISO 20022 XML per la trasmissione dei dati.

Il termine ultimo per il rispetto di tali obblighi è stato fissato dalla Banca d'Italia al **1° febbraio 2016**, in deroga a quanto disposto dal Regolamento UE 260/2012. La banca sarà pertanto:

1. **libera** di offrire appositi "servizi di conversione" alle aziende che intendono usufruire della deroga e che saranno costrette a servirsi delle sole banche che offrano tali servizi, disponendo di conseguenza ordini in forma "aggregata" su canali telematici attraverso formati/standard concordati tra azienda e banca;
2. **obbligata** in ogni caso ad accettare la trasmissione degli ordini in forma aggregata nel formato standard SEPA (cd. XML ISO 20022) da parte di tutte le aziende che hanno effettuato gli adeguati interventi sul proprio sistema informativo, e che quindi sono in grado di conferire ordini di bonifico e distinte di incasso con addebito diretto nel rispetto dei suddetti standard (definiti negli schemi SEPA della tratta "Cliente Banca" e viceversa).

A questi fini i Centri Consortili Informatici di Categoria stanno effettuando i necessari interventi ai Sistemi Informativi anche per consentire alle BCC-CR di offrire tali "servizi di conversione" (cfr. punto 1), i cui aspetti commerciali saranno gestiti autonomamente dalle singole banche.

## 2.2 Dai Bonifici agli SCT: principali cambiamenti

Poiché il processo operativo del SEPA Credit Transfer (SCT) ricalca sostanzialmente il processo adottato per il bonifico BON, si evidenziano in questa sede le principali differenze:

- il limite di importo per singola operazione è fissato ad Euro 999.999.999,99. Limiti di importo inferiori sono ammessi a livello bilaterale o multilaterale (ad es. partecipanti allo stesso circuito di regolamento), allo scopo di limitare i rischi di controparte. Per le operazioni in uscita, ogni banca può inserire un proprio limite dovuto ad esigenze di Tesoreria d'Istituto, opportunamente motivata;
- in caso di errore tecnico o ordine fraudolento, è possibile per il cliente richiedere il richiamo del bonifico (*Recall*): è però facoltà della banca del beneficiario, sulla base di opportune verifiche, accettare il richiamo e restituire le somme oppure no;
- dal 1° febbraio 2014 è fatto divieto alla banca del pagatore di richiedere al cliente il codice BIC del conto di destinazione del pagamento per un SCT domestico. È la banca del pagatore che indirizza un SCT esclusivamente sulla base dell'IBAN. Per gli SCT transfrontalieri il divieto di richiedere il BIC alla clientela sarà operativo dal 1° febbraio 2016;

- le causali tecniche interbancarie sono state ampiamente ridotte di numero, rimangono infatti attive esclusivamente le seguenti:
  - *SALA* o *PENS*, da utilizzare rispettivamente per accredito stipendi o pensioni e corrispondente alla vecchia causale “27-Accredito per emolumenti”;
  - *INTC* – *Intra Company Payment*, corrispondente alla vecchia causale “79 - Disposizione di giro conto da/a altro Istituto”;
  - *SECU* – *Securities*, corrispondente alla vecchia causale “ZH Rimborso titoli e/o fondi comuni”;
  - *ZX* – *Fiscal treatment*, corrispondente alla vecchia causale “ZX- Bonifici per oneri deducibili fiscalmente ”;
- Il CRO è composto da 35 caratteri ed è denominato *Transaction ID*. Nulla vieta tuttavia di continuare a denominarlo CRO nelle comunicazioni alla clientela che **non** siano trasmesse elettronicamente in forma aggregata;
- Le banche hanno l’obbligo di praticare le stesse commissioni ai bonifici SEPA nazionali e ai bonifici SEPA esteri, a parità di caratteristiche (ad es. tariffazione per importo, fissa, se urgenti oppure ordinari, etc.)

### 2.3 Dai RID agli SDD: principali cambiamenti

Esistono due tipologie di SEPA Direct Debit (SDD): l’**SDD Core**, e l’**SDD B2B** (*Business to Business*), quest’ultimo riservato ai pagatori non consumatori.

In modo analogo al prodotto RID, il SEPA Direct Debit consente a un’azienda creditrice di addebitare una somma di denaro in Euro sul conto del pagatore, in virtù di un mandato rilasciato da quest’ultimo all’azienda stessa. Le principali differenze sono di seguito richiamate:

- l’SDD consente anche la sottoscrizione di mandati che si estinguono all’addebito di un solo pagamento (denominati *one-off*); questa operatività è particolarmente innovativa nella prassi Italiana, in quanto l’addebito diretto domestico (RID) veniva utilizzato solo per pagamenti continuativi;
- l’SDD Core è sempre rimborsabile al pagatore entro le 8 settimane, indipendentemente dalla natura giuridica del pagatore stesso;
- l’SDD B2B non prevede alcuna facoltà di storno a favore del pagatore;
- l’azienda creditrice può inviare le richieste di incasso SDD Core fino a 2 giorni lavorativi prima della scadenza, oppure 5 giorni lavorativi prima se è il primo o se è one-off;
- l’azienda creditrice può richiedere alla banca assuntrice il richiamo di una singola richiesta di incasso anche dopo che è stata trasmessa dalla banca sulla tratta interbancaria, mediante transazione di RFC (*Request for Cancellation*);
- l’azienda creditrice può richiedere alla banca assuntrice di restituire al pagatore i fondi di un addebito già effettuato, mediante transazione di *Reversal*;
- la banca domiciliataria non riceve alcuna commissione interbancaria sugli SDD domestici, a differenza di quanto previsto per i RID;
- il servizio di Allineamento Elettronico Archivi sarà dismesso e sostituito con un nuovo servizio denominato SEDA (*SEPA-Compliant Electronic Database Alignment*); tale servizio consentirà di:
  - allineare i dati sui mandati tra le Banche e le Aziende Beneficiarie;

- raccogliere i mandati di autorizzazione all'addebito diretto presso la banca domiciliataria;
- l'SDD non prevede clausole limitative sul mandato analoghe a quelle previste per i RID (ad es: importo massimo);
- il cliente pagatore può richiedere alla propria banca domiciliataria l'applicazione di una serie di clausole limitative che restano nel rapporto confidenziale tra banca e cliente pagatore: l'azienda beneficiaria riceverà uno storno ogni qual volta si richiede l'addebito diretto su un conto su cui è attiva una clausola limitativa che ne causa lo storno stesso;

Per agevolare la transizione dagli schemi RID agli schemi SDD, è stato stabilito che:

- le deleghe RID rilasciate prima del 1° febbraio 2014 **continueranno a rimanere in vigore** come Mandati SEPA;
- **alcuni servizi di incasso attualmente gestiti con modalità specifiche – tra cui il **Telepass** – saranno gestiti in modalità standard SEPA;**
- **la portabilità delle utenze da una Banca all'altra in caso di estinzione di un conto sarà **temporaneamente sospesa**, in attesa della definizione ed implementazione di un servizio sostitutivo conforme a SEPA.**

#### 2.4 Nuovo servizio di allineamento archivi SEDA che sostituisce l'attuale AEA e modalità di remunerazione

Come già accennato, il nuovo servizio SEDA sostituirà l'attuale servizio di allineamento elettronico degli archivi e consentirà:

- di mantenere allineate tra le parti (banche e aziende creditrici) le informazioni relative ai dati del Mandato;
- all'azienda creditrice di acquisire presso la banca del pagatore il mandato sottoscritto dal pagatore stesso.

Nel rimandare alla "Guida Pratica alla SEPA End Date" la trattazione di dettaglio degli aspetti tecnici del servizio, si evidenziano di seguito gli aspetti cui la banca dovrà dedicare particolare attenzione nella predisposizione dell'offerta commerciale del servizio:

1. Il modello di remunerazione di SEDA prevede che la banca del pagatore sia remunerata dalle aziende creditrici su base trimestrale, secondo il numero di mandati attivi sui conti di pagamento;
2. la banca del pagatore dovrà attivare le apposite procedure aziendali per determinare il valore ottimale delle commissioni da applicare in coerenza con il proprio posizionamento sul mercato e la propria strategia commerciale;
3. la banca del pagatore dovrà rendere pubblico il listino prezzi SEDA e trasmetterlo all'ABI;
4. Il listino prezzi dovrà essere organizzato nel seguente modo:
  - a. commissione per trimestre per ogni mandato a suo tempo acquisito presso la banca stessa;
  - b. commissione per trimestre per ogni mandato a suo tempo acquisito presso l'azienda creditrice, la quale abbia comunicato alla banca stessa l'attivazione del mandato, tramite rete interbancaria.
5. Le tariffe si intendono valide per un anno; annualmente la banca del pagatore potrà rivedere i prezzi sulla base della propria strategia commerciale;
6. La banca del pagatore, tramite accordi bilaterali con le aziende creditrici, potrà applicare tariffe inferiori a quelle ufficiali comunicate all'ABI;

7. L'azienda che non dovesse trovare conveniente le tariffe applicate da una specifica banca del pagatore, può decidere di "interrompere" il rapporto SEDA con una specifica Banca, e gestire gli SDD esclusivamente con le regole standard SEPA , non utilizzando quindi l'Allineamento Elettronico.